

# Rapporto

numero

**8127 R /  
8165 R**

data

15 novembre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## della Commissione Costituzione e leggi

- **sul messaggio 9 marzo 2022 concernente la modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)**
- **sull'iniziativa parlamentare 11 aprile 2022 presentata nella forma elaborata da Fabrizio Garbani Nerini "Modifica dell'art. 45 della LOC"**

### I. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Per stessa ammissione del Consiglio di Stato le proposte di modifica della LOC sono di "portata minore" e non sono certo destinate a stravolgere l'attuale impostazione della LOC. Questo messaggio vuole da un lato consolidare nella legge alcune norme di urgenza elaborate durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, in modo particolare l'implementazione delle sedute per videoconferenza. Si procede poi a sistemare taluni disposti della LOC, la cui applicazione pratica ha evidenziato esigenze di precisazione/correzione oppure perché vi è la necessità di allinearli ad altri articoli nel frattempo modificati. Nel corso dei prossimi due anni il Consiglio di Stato licenzierà il messaggio di revisione integrale della LOC.

In sintesi, l'aggiornamento proposto della LOC tocca quattro macrotemi:

- le nuove modalità di tenuta delle sedute del Municipio e delle Commissioni;
- la tempistica di approvazione dei conti preventivi e consuntivi e del relativo messaggio;
- le modalità di attuazione degli investimenti comunali tramite soggetti esterni al Comune;
- l'aggiornamento di alcuni articoli procedurali della Legge organica comunale;

### II. CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA COMMISSIONE

La Commissione condivide l'impostazione generale del messaggio del Consiglio di Stato, che è ben motivato ed è convincente. La LOC attualmente in vigore è ancora impostata per il Comune di piccola grandezza. Si pensi che di principio l'Assemblea comunale è l'organo legislativo del Comune. Il Consiglio comunale agisce quasi su delega dell'Assemblea comunale. L'uso di strumenti tecnici e informativi non era praticamente nemmeno concepito dal legislatore storico. La Commissione attende con interesse il nuovo messaggio di "nuova LOC", che potrà sicuramente creare le basi per dare all'istituto comunale nuovo slancio.

Inoltre, la Commissione propone poi di accogliere parzialmente l'iniziativa parlamentare elaborata di Fabrizio Garbani Nerini come si vedrà nel commento di dettaglio all'art. 45 LOC (cfr. punto III./4./lett. d).

Non di rado il Consiglio di Stato propone correttamente le modiche della LOC che si impongono. Tuttavia, disposizioni identiche (praticamente "fotocopia") si trovano anche nella Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP). Una parte della Commissione ritiene che, seppur tenendo conto delle singole particolarità tra comune politico e il cosiddetto comune patriziale, tale parallelismo debba essere mantenuto. Il mancato coordinamento della LOP potrebbe poi comportare sul lungo termine incongruenze e incomprensioni. Visto che però per la LOP non c'è stata alcuna consultazione, benché il Consiglio di Stato in sede di esame commissionale non si sia espresso negativamente ad alcune modifiche puntuali proposte dalla scrivente relatrice, non si ritiene opportuno agire d'autorità in questa sede. Inoltre, non sarebbe adeguato sospendere l'esame della revisione della LOC in attesa di una consultazione sull'adattamento della LOP.

### **III. ESAME DELLE SINGOLE PROPOSTE DI MODIFICA NEL DETTAGLIO**

#### **1. Modalità di tenuta delle sedute di Municipio e delle Commissioni del Legislativo (art. 94 e 70 LOC)**

La modalità in presenza fisica e quella telematica non possono essere messe sullo stesso piano. Questi due anni di pandemia hanno messo in luce i vantaggi, ma anche i limiti, delle piattaforme di conferenza multimediale. La proposta del Consiglio di Stato tiene conto con prudenza di questo delicato equilibrio.

#### **2. Tempistica di approvazione dei conti comunali e del relativo messaggio (art. 16, 17, 33, 49 e 56)**

Anche in questo caso le proposte di modifica sono approvate integralmente. Si condivide il termine di licenziamento del messaggio sui consuntivi per il 15 maggio successivo all'anno in questione. Mentre l'approvazione deve avere luogo entro il 30 giugno. Eventuali rinvii devono avere luogo per cause di forza maggiore. Le proposte del Consiglio di Stato sono integralmente approvate.

#### **3. Modalità di attuazione degli investimenti tramite soggetti esterni (art. 193 cpv. 1bis)**

La creazione di una base legale per la delega dell'esecuzione di risoluzioni dei Legislativi è auspicabile. Con questa nuova disposizione sarà possibile l'attuazione di interventi di investimento, tramite terzi, su proprietà comunale compresi i relativi beni amministrativi. La bozza di norma di RALOC è condivisa, dal momento che le condizioni sono chiaramente stabilite. La Commissione tiene a sottolineare che una delega può essere ammessa alla condizione che i "paletti" siano chiaramente definiti. Soltanto in questo modo i diritti democratici possono essere salvaguardati.

#### **4. Aggiustamenti formali**

##### **a) art. 10 cpv. 1 LOC**

La LOC va adeguata con il corretto articolo alla LAggr, come correttamente afferma il Consiglio di Stato

##### **b) art. 13 cpv. 1 lett. p LOC**

Il rinvio agli art. 60, 61 e 31a sono auspicabili, poiché mettono in chiaro la procedura da seguire.

##### **c) art. 32 cpv. 6 LOC**

Correttamente conviene esplicitare che se una persona o un consigliere comunale è in situazione di collisione, a maggior ragione la sua esclusione si impone in Commissione.

##### **d) art. 45 LOC**

Il Consiglio di Stato riconosce che l'attuale procedura di dimissione dei consiglieri comunali sia abbastanza macchinosa e lunga. Nei Comuni relativamente piccoli, ove il Consiglio comunale siede soltanto alcune volte l'anno, la procedura di dimissione e sostituzione può prolungarsi per diversi mesi. Nella sua sostanza, l'iniziativa parlamentare elaborata del collega Garbani Nerini risulta accolta. A parere della Commissione non è auspicabile imporre per legge di inserire la questione come prima trattanda. Nella prassi di diversi Consigli comunali già oggi le questioni di natura costitutiva sono sempre inserite all'inizio. Come indicato nel messaggio si ritiene che eventuali ricorsi contro dimissioni o nomine non abbiano effetto sospensivo. Al riguardo è però necessario precisare l'art. 208 LOC, riprendendo quanto previsto all'art. 139 cpv. 3 (recte: 134 cpv. 3) della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

##### **e) art. 60 cpv. 1 LOC**

L'allineamento proposto dal Governo dell'art. 60 cpv. 1 LOC all'art. 146 LGC permetterà chiaramente l'implementazione di sistemi di voto elettronici, già oggi in voga in diversi Comuni.

##### **f) art. 61 cpv. 4 LOC**

Rettamente la dicitura "presenti" va cambiata in "votanti". Le maggioranze vanno in effetti calcolati sui votanti e non sui presenti.

##### **g) art. 85 cpv. 1 LOC**

La proposta di modifica dell'art. 85 cpv. 1 LOC sulle dimissioni del Municipio meglio precisa e attualizza la normativa.

**h) art. 89 cpv. 2 LOC**

Il Consiglio di Stato mette correttamente in luce che, in caso di elezione combattuta del Sindaco, la seduta costitutiva può avvenire anche diverse settimane dopo la proclamazione dei risultati, cioè ben oltre il termine di 30 giorni dell'art. 46 LOC. Il rinvio all'art. 46 LOC deve quindi essere stralciato dalle questioni della seduta costitutiva del Municipio.

**i) art. 182 cpv. 1 LOC**

Togliendo l'enunciato relativo ai supplenti, il Consiglio di Stato propone di ammettere che parenti dei supplenti municipali possano essere membri della Commissione della gestione. Se è vero che il ruolo dei supplenti municipali è contenuto, ciononostante dal profilo istituzionale essi sono aggregati al potere esecutivo. L'estensione dell'incompatibilità è quindi del tutto giustificata. Il Consiglio di Stato non spiega concretamente le ragioni di questa proposta di modifica, che sembra piuttosto intesa a rispondere a una questione puntuale. La Commissione non ritiene auspicabile modificare l'art. 182 cpv. 1 LOC, confermando l'attuale tenore.

**l) art. 187 LOC**

Il termine di referendum è di 60 giorni. È evidente che l'esposizione all'albo deve avvenire per l'intero periodo di referendum.

**m) art. 192e cpv. 1 LOC**

Il Consiglio di Stato propone di aggiornare la data del rinvio al regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC). In sé la correzione può essere accolta. La criticità è però un'altra: dal profilo della tecnica legislativa un atto normativo di rango superiore non deve mai includere rinvii ad atti di rango inferiore (Direttive di tecnica legislativa [DTL], edite dalla Cancelleria federale 2015, nota marginale 111 [in: [https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/it/index.html?\\_toc348089268.html](https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/it/index.html?_toc348089268.html)]). L'articolo è modificato nel senso di fare riferimento alla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

**n) art. 208 cpv. 3 LOC**

Come si è già detto al commento all'art. 45 LOC, la Commissione propone di completare l'art. 208 LOC di un nuovo cpv. 3 che riprenda il sistema previsto dall'art. 134 cpv. 3 LEDP. I ricorsi contro dimissioni, sostituzioni o nomine non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. Questo per evitare che un ricorso possa bloccare il corretto funzionamento nell'immediatezza delle istituzioni. Tale normativa si deve estendere anche ai delegati dei Comuni in Consorzi o altri Enti. Sarebbe impensabile che il Comune non possa esercitare le sue prerogative in queste posizioni importanti a causa di un ricorso pendente.

#### IV. CONCLUSIONI

Con il presente rapporto la Commissione Costituzione e leggi propone dunque di aderire parzialmente alle modifiche legislative di cui al Messaggio n. 8127 e di accogliere il disegno di legge qui allegato con il quale viene peraltro parzialmente accolta l'iniziativa IE679 "Modifica dell'art. 45 della LOC" di Fabrizio Garbani Nerini per i motivi suesposti al punto II.

Per la Commissione Costituzione e leggi

Lara Filippini, relatrice

Aldi - Buzzini - Censi - Corti - Gendotti -

Genini - Ghisolfi - Imelli - Käppeli -

Lepori C. - Lepori D. - Passardi -

Ris - Stephani - Terraneo - Viscardi

Disegno di  
**Legge organica comunale del 10 marzo 1987  
(LOC)**  
modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8127 del 9 marzo 2022,  
vista l'iniziativa parlamentare elaborata di Fabrizio Garbani Nerini dell'11 aprile 2022  
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8127R e n. 8165R del 15  
novembre 2022

decreta:

I

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

**Art. 10 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

**Art. 13 cpv. 1 lett. p**

<sup>1</sup>L'assemblea in seduta pubblica:

(...)

p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;

**Art. 16 cpv. 2**

<sup>2</sup>La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente del comune e delle aziende comunali.

**Art. 17 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2**

<sup>1</sup>La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

<sup>1bis</sup>Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

<sup>2</sup>Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all'albo comunale.

**Art. 32 cpv. 6**

<sup>6</sup>I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.

**Art. 33 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>**

<sup>1</sup> I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.

<sup>1bis</sup> Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

<sup>1ter</sup> Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1<sup>bis</sup>.

**Art. 45 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup> Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'articolo 47.

**Art. 49 cpv. 1, 2, 4 e 5**

<sup>1</sup> Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

<sup>2</sup> La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.

<sup>4</sup> *abrogato*

<sup>5</sup> Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

**Art. 56 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>**

<sup>1</sup> I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.

<sup>1bis</sup> Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

<sup>1ter</sup> Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1<sup>bis</sup>.

**Art. 60 cpv. 1**

<sup>1</sup> Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.

**Art. 61 cpv. 4**

<sup>4</sup> I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.

**Sedute delle commissioni****Art. 70 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup> Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

**Art. 85 cpv. 1**

<sup>1</sup>Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:

- a) l'aver coperto la carica l'intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;
- b) l'età di 65 anni;
- c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.

**Art. 89 cpv. 2**

<sup>2</sup>Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.

**Art. 94 cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2bis</sup>Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

**Art. 187 lett. b**

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: (...)

- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'articolo 75.

**Art. 192e cpv. 1**

<sup>1</sup>Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l'articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.

**Esecuzione dei compiti pubblici****a) principi****Art. 193 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Assemblea e consiglio comunale possono delegare l'esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall'oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.

**Art. 208 cpv. 3**

<sup>3</sup>I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.